

# TI\_GERICHTE 11.1997.76 vom 17. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.76)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.76 du 17 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.76 del 17 giugno 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Nella precedente sentenza del 28 aprile 1997, emanata fra le stesse parti (inc. n. \_\_\_\_\_), questa Camera ha già esposto i criteri da seguire per la modifica dell'assetto cautelare in pendenza di una causa di divorzio (consid. 1 a 3). Non è quindi necessario ripetere quanto già noto alle parti. Il Pretore, dopo aver constatato che il marito aveva subito una riduzione del suo stipendio a seguito del trasferimento a \_\_\_\_\_, necessario per il proseguimento della specializzazione FMH da lui intrapresa, è giunto alla conclusione che con il nuovo reddito, di fr. 7'444.– mensili, non era possibile coprire i fabbisogni di tutta la famiglia, rimanendo scoperto l'importo di fr. 735.90. Egli si è così scostato dal metodo della ripartizione delle eccedenze (sentenza 28 aprile 1997, consid. 2, inc. 11.96.32) e ha calcolato per ogni coniuge il fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Stabiliti tali importi in fr. 2'532.50 per il marito e in fr. 2'775.– per la moglie e fissato in fr. 965.– il fabbisogno in denaro del figlio, il Pretore ha ripartito l'eccedenza di fr. 1'171.50 in ragione di 3/4 al marito e 1/4 alla moglie secondo criteri di equità. Egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3'068.– e al figlio un contributo di fr. 965.– oltre all'assegno familiare, prendendo come base le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù di Zurigo. I. Sull'appello di \_\_\_\_\_

### E. 2

L'istante postula la riduzione a fr. 2'300.– del contributo alimentare per la moglie e a fr. 700.– (oltre all'assegno familiare) di quello per il figlio. In prima sede il padre aveva offerto un contributo alimentare mensile di fr. 1'000.– per il figlio, pur contestando l'applicazione, a suo dire schematica, delle note raccomandazioni zurighesi (riassunto scritto, domande di giudizio pag. 7). Come già ribadito nella sentenza 28 aprile 1997, questa Camera si attiene alle citate raccomandazioni, sia pur con gli adeguamenti richiesti dalle particolarità di ogni caso concreto (consid. 9, inc. 11.96.32). Nella fattispecie il Pretore ha aggiunto al fabbisogno in denaro di fr. 980.–, previsto dalle citate raccomandazioni per un bambino dell'età di \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 195.– per tenere conto dei maggiori oneri di alloggio della famiglia. Tale apprezzamento regge alla critica, se si considera che la zona urbana luganese, contrariamente all'opinione dell'appellante, non è necessariamente meno costosa di quella zurighese. Ci si potrebbe invero interrogare sulla necessità per l'attrice di avere per sé e per il figlio un appartamento di 4 ½ locali al costo non indifferente di fr. 1'650.– mensili. Come che sia nelle circostanze attuali non si giustifica ancora un cambiamento di alloggio, che potrà essere preso in considerazione, nell'ottica di una riduzione dei costi (consid. 3), in caso di ulteriore peggioramento della situazione

economica globale della famiglia. Il contributo alimentare a carico del padre di fr. 965.– (fr. 1'175.– dedotto l'assegno familiare di fr. 210.– percepito direttamente dalla madre) stabilito dal primo giudice per il figlio non deve dunque essere ridotto.

### **E. 3**

Si deve dapprima rilevare che il calcolo dell'eccedenza e delle rispettive spettanze dei coniugi è una questione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), la cui metodica va applicata d'ufficio. Il primo giudice, ritenendo che tale metodo porterebbe a un ammanco mensile di fr. 735.90, ha calcolato il contributo alimentare computando a entrambi i coniugi solo il fabbisogno minimo ai fini del diritto esecutivo e ripartendo fra di loro l'eccedenza che ne è risultata in base a criteri d'equità (decreto impugnato, pag. 5). Tale impostazione non può essere condivisa. Prima di scostarsi dal noto metodo di calcolo del contributo alimentare, sancito da dottrina e giurisprudenza, infatti, il giudice deve esaminare in modo critico le singole voci dei rispettivi fabbisogni. Se i mezzi finanziari a disposizione della famiglia sono insufficienti per coprire i costi supplementari derivanti dalla creazione di due economie domestiche separate, come nella fattispecie, i coniugi non possono più pretendere di mantenere il tenore di vita precedente, ma devono entrambi ridurre i propri costi, nel rispetto del principio della parità (DTF 118 II 376, 114 II 30 segg., 98 II 165). A un eventuale ammanco si deve giungere solo se i mezzi finanziari non coprono i costi indispensabili, ciò che non è il caso in concreto, dal momento che il Pretore si è poi ritrovato a dover dividere – a modo suo e dipartendosi dal principio della sostanziale parità di trattamento tra i coniugi – una consistente eccedenza (fr. 1'171.50). Occorre dunque d'ufficio procedere al calcolo del contributo alimentare sulla base del metodo legale della ripartizione delle eccedenze, operando le correzioni richieste dalla mutata situazione della famiglia, in particolare dal minor reddito a disposizione, che comporta una riduzione del tenore di vita. Di vero e proprio ammanco si può del resto parlare solo dopo aver esaminato le potenzialità di reddito del coniuge rimasto sino ad allora inattivo (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). In concreto, come si vedrà poi, il reddito della famiglia è sufficiente per coprire i costi indispensabili delle due economie domestiche e non si giustifica di fare un'eccezione al consolidato metodo della ripartizione dell'eccedenza.

### **E. 4**

L'appellante contesta il fabbisogno dei coniugi calcolato dal Pretore. Egli osserva dapprima che il proprio onere di alloggio deve essere di almeno fr. 1'000.– mensili, poiché l'importo di fr. 877.50 considerato dal Pretore (pari alla metà del canone effettivo, fr. 1'755.–) non tiene conto delle spese accessorie e del fatto che la convivente non può far fronte a tale quota, avendo un reddito modesto. L'argomentazione non può essere seguita. In primo luogo il contratto di locazione indica in modo chiaro che nell'importo di fr. 1'755.– rientra l'acconto per le spese accessorie (contratto di locazione, doc. 28d: fr. 1'610.– locazione, fr. 145.– acconto spese accessorie). La convivente dell'appellante, inoltre, ha dichiarato di essere finanziariamente indipendente e di poter provvedere da sola al proprio mantenimento con il reddito di infermiera e i propri risparmi (rogatoria \_\_\_\_\_, verbale del 7 novembre 1996, pag. 3), ciò che smentisce quanto asserito nel gravame al proposito. L'appello si rivela pertanto infondato su questo punto. L'appellante chiede che dal fabbisogno della moglie sia stralciato il costo del veicolo (computato in ragione di fr. 385.–), che non serve a scopi professionali. La censura è di principio fondata. I costi per il trasporto rientrano nelle spese professionali indispensabili per un medico tenuto a orari irregolari e a picchetti notturni e festivi, ma non in quelli di una casalinga senza attività

lucrativa, per di più residente in zona urbana. L'attrice si è limitata a far valere il tenore di vita precedente e il fatto che essa ha sempre avuto a disposizione un autoveicolo. Come si è visto, tuttavia, la riduzione del reddito maritale comporta la necessità di sacrifici e la moglie non può più pretendere di conservare gli agi di cui ha beneficiato durante la convivenza. La moglie e il figlio risiedono a \_\_\_\_\_ e possono usufruire dei trasporti pubblici cittadini, non essendo stata resa verosimile la necessità di un veicolo privato. Un importo di fr. 100.– per il trasporto è ampiamente sufficiente per la moglie, che può far capo ai mezzi pubblici. Il marito chiede ancora di inserire nel suo fabbisogno l'importo di fr. 500.– mensili per le spese di formazione professionale, basandosi sulla deposizione del teste prof. \_\_\_\_\_, sentito nella causa di merito. Nella procedura provvisoria, tuttavia, tale deposizione non figura e non è stata richiamata, di modo che non risulta essere stata resa verosimile la necessità di tale posta. L'appellante chiede che nel calcolo del contributo alimentare si tenga conto dei rispettivi oneri fiscali, trascurati dal primo giudice. La censura è fondata, poiché tali oneri devono essere tenuti in considerazione (DTF 114 II 393), come si vedrà in seguito. Infine l'appellante ribadisce che alla moglie deve essere computato un reddito di almeno fr. 800.– mensili, visto che essa potrebbe riprendere un'attività lucrativa, il figlio essendo ormai scolaro. L'argomentazione non può essere condivisa. In linea di principio in caso di separazione il coniuge che non aveva esercitato un'attività lucrativa può essere obbligato a iniziare tale attività se il reddito dell'altro coniuge non è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti dall'esistenza di due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid.

#### **E. 5**

La moglie contesta in primo luogo l'inserimento nel fabbisogno del marito dell'importo di fr. 263.– mensili per le spese di elettricità e di TV via cavo. La censura è fondata e, come già deciso dalla Camera nella sentenza 28 aprile 1997 (pag. 7), tale importo deve essere stralciato dal fabbisogno del marito. L'appellante si duole dell'onere fiscale sproporzionato di fr. 1'000.– che il Pretore avrebbe inserito nel fabbisogno della controparte e sostiene che un importo di fr. 400.– (per un reddito addirittura inferiore) sarebbe ampiamente sufficiente, poiché l'onere fiscale del marito non potrebbe essere superiore al suo, ammesso dal primo giudice nella misura di fr. 500.– mensili. L'argomentazione misconosce i principi che regolano la tassazione della famiglia. Infatti il genitore separato o divorziato che convive con un figlio minore beneficia dell'aliquota A (art. 35 cpv. 2 nLT), mentre il genitore che vive solo è tassato con l'aliquota B (altri contribuenti, art. 35 cpv. 1 nLT), ciò che comporta un maggior onere fiscale nella fascia di reddito qui considerata. Partendo dai dati indicati dall'appellante stessa (gravame, pag. 5) nel Cantone Ticino si giungerebbe – dopo sommario esame – a un onere fiscale di circa fr. 400.– mensili per la moglie e di circa fr. 600.– per il marito (cfr. prontuario per il calcolo dell'imposta cantonale delle persone fisiche, periodo fiscale 1995/1996). Il marito è però domiciliato nel Canton \_\_\_\_\_, il cui tasso d'imposizione non è noto a questa Camera. Le parti non hanno provveduto a fornirli e l'appellante si limita ad affermare che l'imposizione non dovrebbe comunque essere superiore a quella vigente nel nostro Cantone (gravame pag. 5). In queste circostanze si giustifica pertanto di stimare con prudente apprezzamento l'onere fiscale mensile del marito, che può essere stabilito in fr. 700.–. La critica è quindi di principio fondata, poiché a un minore reddito del lavoro (e a un minor contributo alimentare) dovrebbe corrispondere un minor onere fiscale. A detta dell'appellante anche il reddito computato dal Pretore al marito sarebbe errato, poiché per stessa ammissione di costui il suo reddito mensile netto sarebbe di almeno fr. 7'100.–, ciò che darebbe, riportato su dodici mensilità, un reddito

mensile netto di almeno fr. 8'000.–, tenendo conto della tredicesima mensilità, degli straordinari di fr. 100.– mensili e dell'assegno familiare di fr. 210.–. La tesi è ai limiti della temerarietà. Il marito ha invero riferito, all'inizio del rapporto di lavoro, di ricevere mensilmente uno stipendio netto di fr. 7'100.– (interrogatorio formale, verbale del 2 ottobre 1996). Nel corso dell'istruttoria sono però stati acquisiti agli atti i dati aggiornati forniti dal datore di lavoro, che sono estremamente dettagliati e consentono un calcolo preciso del reddito mensile determinante per il contributo alimentare. Da essi risulta, come correttamente calcolato dal Pretore, che il reddito annuo del marito presso l'Ospedale di \_\_\_\_\_ è di fr. 104'754.65 (doc. 28a), che le deduzioni obbligatorie ammontano al 15,87% (doc. 28b) e che il reddito per picchetti e lavoro straordinario può essere stimato al massimo in fr. 100.– mensili (rogatoria \_\_\_\_\_, pag. 3, domanda 7). Il reddito determinante è quindi quello stabilito dal Pretore. Riportando su dodici mensilità il reddito annuo netto si ottiene infatti un mensile netto di fr. 7'344.–, cui va aggiunto l'importo di fr. 100.– per lavoro straordinario, per un totale di fr. 7'444.–. Cade nel vuoto la richiesta di computare nel reddito del marito l'assegno familiare di fr. 210.–, versato direttamente alla madre (doc. 31). Tale importo è già stato considerato dal Pretore nel calcolo del contributo alimentare dovuto al figlio, deducendolo dal fabbisogno in denaro di fr. 1'175.– (decreto impugnato pag. 4). A giusta ragione, poiché di fatto è un reddito del figlio e non del padre. Del resto anche se si volesse seguire l'impostazione dell'appellante il risultato complessivo non muterebbe, poiché si deve tener conto dell'assegno familiare nella determinazione del contributo per il figlio. La contestazione dell'appellante, per finire, si risolve nella scelta fra un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 965.– (a carico del padre) oltre assegni familiari di attuali fr. 210.– (incassati dalla madre) per un totale di fr. 1'175.– e un contributo alimentare di fr. 1'175.– da cui dedurre l'assegno familiare di fr. 210.– incassato direttamente dalla madre, per un totale di fr. 965.– a carico del padre. Quale che sia il metodo prescelto il risultato è rigorosamente identico, di modo che la contestazione a questo riguardo è pretestuosa.

## E. 6

Accertato un reddito del marito di fr. 7'444.–, occorre rettificare i rispettivi fabbisogni come indicato in precedenza. Il fabbisogno del marito ammonta pertanto a fr. 3'201.50 (minimo base per persona convivente fr. 925.–, quota di alloggio fr. 877.50, premio di cassa malati fr. 210.–, assicurazioni fr. 42.–, imposte stimate fr. 700.–, spese professionali fr. 447.–) e quello della moglie a fr. 2'890.– (minimo base fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 1'155.–, premio cassa malati fr. 210.–, imposte stimate fr. 400.–, spese di trasporto stimate fr. 100.–).

Se ne desume, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:

Reddito del marito	fr. 7'444.—	Assegno familiare	fr. 210.—	fr. 7'654.—
Fabbisogno minimo del marito	fr. 3'201.50	Fabbisogno minimo della moglie	fr. 2'890.—	Fabbisogno del figlio
			fr. 1'175.—	fr. 7'266.50
Eccedenza		Contributo per la moglie: -	fr. 387.50	
fabbisogno minimo eccedenza		- metà	fr. 2'890.—	
		Il contributo alimentare stabilito dal Pretore per la moglie, di fr. 3'068.– mensili, risulta pertanto inferiore di fr. 15.75 a quello risultante dal corretto calcolo delle eccedenze. Tale infima differenza non giustifica di modificare il decreto del primo giudice, cui incombe pur sempre un certo margine di apprezzamento. Per quel che concerne il contributo alimentare in favore del		

figlio, a giusta ragione il Pretore lo ha ridotto, tenendo conto anche delle considerazioni di questa Camera (sentenza 28 aprile 1997, pag. 8). Un contributo alimentare di fr. 1'475.–poteva – al limite – essere giustificato in presenza di un reddito paterno vicino ai fr. 10'000.–. Risulta per contro del tutto sproporzionato per un reddito mensile di fr. 7'444.– oltre assegni familiari. Tenuto conto del margine di apprezzamento del primo giudice, l'importo determinato in prima sede – tuttora generoso – può essere confermato. Il contributo alimentare per il figlio ammonta pertanto a fr. 965.– mensili oltre l'assegno familiare di fr. 210.– già percepito dalla madre (per un totale di fr. 1'175.–).

#### **E. 7**

In conclusione entrambi gli appelli, sprovvisti di fondamento per quel che concerne il risultato, devono essere respinti. Come visto in precedenza il contributo alimentare complessivo a carico del marito ammonta a fr. 965.– per il figlio e a fr. 3'068.– per la moglie, autorizzata a incassare direttamente l'assegno familiare di fr. 210.– mensili in favore del figlio.

#### **E. 8**

Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Entrambi gli appellanti soccombono nel rispettivo gravame, ciò che giustifica di compensare le ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria